



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 99 DEL 30-12-2017

OGGETTO: Divieto di utilizzo dal 31/12/2017 al 06/01/2018 petardi, botti ed artifici di qualsiasi genere nel centro urbano del territorio comunale.

CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di dicembre

IL SINDACO

PREMESSO

- **che** negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- **che**, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;
- **che** esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- **che**, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- **che** si possono determinare una serie di conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali;

DATO ATTO

- **che** l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di

disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdettivi;

CONSIDERATO

- **che** nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- **che** l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;
- **che** in particolare sono in programma diverse iniziative all'interno del centro urbano che sicuramente richiameranno numerose persone di tutte l'età;
- **che** è utile provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone affollate;

RITENUTO

- **pertanto** opportuno e necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931, n. 773, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

VISTO lo statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

O R D I N A

di non utilizzare **petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere**, anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 31 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018.

Deroga alla presente ordinanza verrà concessa per le attività che potranno essere regolarmente autorizzate.

Fermo restando l'eventuale necessaria applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche norme, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Sig. Prefetto di Caltanissetta ed alla Questura di Caltanissetta;
- trasmessa al Comando Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli ed al Comando Polizia Municipale per il controllo del presente provvedimento;
- pubblicata sul sito internet ed all'albo pretorio on-line del Comune.

AVVERTE

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario secondo le disposizioni previste per legge entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il (n. /2017 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2017 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE